COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO



Art. 1 – ISTITUZIONE

E'istituito dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17

in data 20.06.2005, il servizio di Asilo Nido, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1044 e della Legge Regionale 15/01/1973, n. 3 e 22/01/1976, n. 5.

Art. 2 – PRINCIPI INFORMATORI DEI NIDI

Gli asili nido rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, Regioni ed Enti Locali, in quanto sono diretti a garantire la crescita serena dei bambini e sono, inoltre, un sostegno importante alle famiglie ed ai genitori.

Art. 3 - FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, preposto di norma all'accoglimento di bambini dal sesto mese di vita e fino al compimento del terzo anno di età. In casi particolari, o per esigenze eccezionali della famiglia, è previsto l'accoglimento dei bambini fin dal terzo mese di vita.

L'Asilo Nido e la famiglia concorrono, secondo le rispettive competenze, alla formazione dei bambini e svolgono opera di informazione e di cultura sulle problematiche della prima infanzia e per una crescita armoniosa, equilibrata e serena dei bambini.

L'Asilo Nido ha lo scopo di assicurare ai bambini un armonico e sereno sviluppo psicofisico, attraverso attività di stimolo delle loro potenzialità affettive, motorie, cognitive, individuali e sociali.

Per svolgere appieno la sua funzione educativa, il servizio opera in collegamento con le altre strutture sociali esistenti sul territorio (scuola materna, consultori pubblici dell'A.S.L. e dei servizi socio-assistenziali).

L'Asilo Nido si prefigge altresì l'obiettivo di divenire un'agenzia educativa in grado di promuovere ed organizzare servizi integrativi sperimentali per la famiglia, volti al miglior collegamento Nido-Materna ed in grado di soddisfare in maniera più articolata i bisogni dei bambini e della famiglia.

Art. 4 – UTENZA

L'Asilo Nido accoglie bambini residenti nel Comune di Castagnole delle Lanze e in eventuali Comuni convenzionati per l'utilizzo della struttura.

Sono accolte, qualora vi sia disponibilità di posti, anche domande di bambini non residenti.

Nei casi di particolari situazioni familiari indicati dal Servizio Sanitario territoriale o dai Servizi Sociali, i limiti di età possono essere modificati per i minori il cui inserimento rappresenti unica soluzione indispensabile ad evitare l'istituzionalizzazione.

La presenza di handicap fisici o psichici non può essere causa di esclusione dall'Asilo Nido.

I bambini portatori di handicap saranno inseriti in adeguato rapporto numerico con gli altri minori, con la predisposizione di spazi, servizi necessari ed il supporto di personale specializzato.

ART. 5 - ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, tuttavia sarà dato pubblico avviso di bando per le iscrizioni fino al **15 MAGGIO** di ogni anno.

Le domande di ammissione vanno presentate all'Asilo Nido e redatte su apposito modulo, contenente dichiarazioni in autocertificazione.

I seguenti documenti, a corredo della domanda dovranno essere presentati la settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico:

- a) stato di famiglia;
- b) dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori e delle persone conviventi in età lavorativa incluse nello stato di famiglia.
- c) Eventuale documentazione riguardante particolari situazioni familiari sotto il profilo socio-economico

Per il bambino:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di vaccinazione:
- c) certificato di residenza;
- d) certificato del medico curante per l'ammissione all'Asilo Nido;
- e) prescrizione medica della dieta (unicamente per i lattanti) e qualora sussista l'esigenza di rispettare determinati regimi dietetici.
- f) Eventuale documentazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali in ordine a particolari situazioni del bambino

La presentazione di documentazione non veritiera, anche successivamente individuata, potrà essere causa di rifiuto o di revoca dell'iscrizione.

ART. 6 - GRADUATORIE

I criteri di definizione della graduatoria, ai fini dell'ammissione dei bambini, sono i seguenti:

a)	i bambini residenti nel Comune di Castagnole delle Lanze;	p.ti	10
b)	i bambini provenienti da eventuali Comuni convenzionati;	p.ti	10
c)	presenza di particolari problemi di ordine psicofisico e sociale;	p.ti	9
d)	bambini segnalati per particolari motivi dai servizi socio-assistenziali;	p.ti	8
e)	bambini i cui genitori lavorino entrambi	p.ti	7
f)	livello socio-economico	p.ti	6

g) Bambini figli di dipendenti di Aziende o Enti che negli ultimi tre anni siano intervenuti finanziariamente a favore dell'Asilo Nido stesso con una somma non inferiore a €. 3.000,00.

- h) Adottare la tabella del livello socio economico ai fini della graduatoria medesima:
 - da 10.000 a 20.000 euro 6 p.ti
 - da 20.000 a 30.000 euro 5 p.ti
 - da 30.000 a 40.000 euro 4 p.ti
 - da 40.000 a 50.000 euro 3 p.ti
 - da 50.000 e oltre 2 p.ti
- i) Ai fini della graduatoria considerare il tempo pieno con punteggio 5 (cinque) e part-time con punteggio 3 (tre).

In carenza di bambini residenti nel Comune di Castagnole delle Lanze o nei Comuni convenzionati, i bambini di cui al punto g) avranno priorità nel completamento della graduatoria.

Alle ammissioni provvede il Segretario Comunale – Responsabile del Servizio e il personale preposto dell'Asilo Nido, con l'esame delle domande di ammissione, nel rispetto dei rapporti numerici personale-bambini, fissati dalla legge.

Nel caso non vi sia disponibilità di posti si provvederà alla formazione di una graduatoria.

La graduatoria è pubblica.

Contro le decisioni del Responsabile del Servizio è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, alla Giunta Comunale che deciderà inappellabilmente.

ART. 7 – ORARIO E CALENDARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido rimane aperto da settembre a luglio di ogni anno, dal lunedì al venerdì. Il periodo di chiusura dell'Asilo Nido è fissato di norma per il mese di agosto. La data di inizio e fine anno scolastico sarà oggetto di provvedimento annuale.

L'orario di permanenza dei bambini viene concordato con i genitori, in base all'orario di lavoro o a necessità oggettive comprovate; inoltre il servizio sarà chiuso per le vacanze natalizie e pasquali.

Il genitore impossibilitato a prendere il proprio bambino all'uscita, potrà autorizzare altra persona munita di documento di riconoscimento, dopo aver compilato l'apposito modulo per la delega per singoli episodi oppure con validità temporale anche per tutto l'anno di frequenza.

Preventivamente si dovrà avvisare il Personale Educativo dell'Asilo Nido.

Gli orari del nido sono stabiliti ogni anno dall'Amministrazione, con decreto del Sindaco, per soddisfare al meglio l'esigenza dei bambini e dei genitori.

ART. 8 - FREQUENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

L'ammissione dei bambini all'Asilo Nido è subordinata alla presentazione di un certificato del pediatra di base, attestante l'assenza di malattie infettive in atto nel bambino.

I bambini che frequentano l'Asilo Nido non devono indossare catenine, braccialetti, orecchini, perché pericolosi e facilmente smarribili.

In caso di incidente tale da richiedere l'intervento medico, il personale dovrà tempestivamente informare i genitori ed accompagnare il bambino al pronto soccorso, a mezzo autoambulanza; al momento dell'iscrizione il genitore/i dovrà autorizzare il personale del nido per l'ipotesi suddetta.

La regolarità alla frequenza è premessa fondamentale per assicurare il buon funzionamento del servizio, nonché il profitto educativo dei bambini. Pertanto le assenze, anche di un solo giorno, dovranno essere motivate e comunicate entro le ore 9,30 dello stesso giorno.

Oltre i 5 giorni di assenza per malattia, compresi anche sabato e domenica, è richiesto il certificato medico circa l'idoneità alla frequenza. Non possono essere accolti i bambini sprovvisti del suddetto certificato.

In caso di assenza per più di 5 giorni per altri motivi è necessario avvisare il Personale Educativo dell'Asilo Nido il giorno precedente.

All'atto di riammissione all'Asilo Nido, dopo le vacanze estive,è necessario presentare il certificato di idoneità alla frequenza del medico curante.

Nel caso si verifichino assenze non giustificate superiori a 10 giorni il bambino potrà essere, sentito il parere della Commissione Comunale, sospeso dalla frequenza con l'obbligo del pagamento della retta mensile e il posto si renderà automaticamente libero e potrà essere occupato dal primo bambino escluso dalla graduatoria.

Nel caso in cui i genitori decidano di ritirare dalla frequenza al nido il proprio bambino deve essere dato avviso entro l'ultimo mese di frequentazione.

Per l'accettazione dei nuovi bimbi iscritti, il Personale dell'Asilo Nido dovrà attenersi, inderogabilmente, alla presentazione dell'autorizzazione comunale alla frequentazione debitamente compilata dal responsabile del procedimento

ART. 9 - RETTE DI FREQUENZA

La retta mensile di frequenza all'Asilo Nido viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale in base al reddito di entrambi i genitori, anche se non conviventi, sentita la Commissione Comunale dell'Asilo Nido.

Per i genitori che risultano senza reddito nell'anno precedente all'ammissione, ma che durante l'anno scolastico in cui vengono inseriti i bambini risultano occupati, il reddito verrà calcolato sul lordo del primo stipendio moltiplicato per 13 mensilità o per 12 mensilità se il contratto è di una cooperativa; se il contratto non è di un anno intero, per i mesi lavorati nell'anno.

Per le famiglie particolarmente bisognose può essere richiesta l'esenzione o la riduzione della retta alla Giunta Comunale che deciderà in base alla documentazione e alla relazione del Servizio Socio Assistenziale del C.I.S.A.

Per le richieste part-time la quota verrà determinata applicando una riduzione percentuale sulla retta prevista per il tempo pieno.

Le rette devono essere corrisposte entro i primi 10 giorni del mese di frequenza utilizzando il bollettino di versamento postale fornito dal personale dell'Asilo Nido oppure con altri sistemi di pagamento.

La famiglia del bambino che viene ammesso per la prima volta all'asilo nido, al momento della conferma della disponibilità del posto, dovrà versare alla tesoreria comunale una somma pari al 50% della mensilità più bassa tra quelle stabilite per fasce di reddito. Tale importo verrà considerato acconto a perdere, nel caso di successiva mancata frequenza o riassorbibile sulle prime fatture relative alla frequenza.

Per ritardi nei pagamenti si applicano gli interessi legali vigenti. Se il ritardo del pagamento della retta si protrae nel tempo, dopo due solleciti scritti, con un intervallo di almeno cinque giorni, il bambino può essere sospeso temporaneamente o definitivamente dal servizio dal Direttore dell'asilo nido.

In caso di assenza giustificata del bambino per motivi di salute o gravi motivi familiari per l'intero mese, è prevista la riduzione della retta del 40%.

Per assenze di oltre 10 giorni di frequenza nel mese per gli stessi motivi, è prevista la riduzione della retta del 10%,

La riduzione sarà applicata sulla retta del mese successivo.

Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente l'Asilo Nido verrà applicata una riduzione del 50% su una delle rette. I casi particolari saranno valutati dalla Giunta Comunale. Nel caso di rinuncia al posto le famiglie dovranno dare comunicazione scritta alla direzione dell'Asilo Nido entro il giorno 20 del mese precedente, pur potendo concludere il mese, al fine di non incorrere nell'obbligo del pagamento della quota per la riserva del posto.

ART. 10 - COMMISSIONE COMUNALE DELL'ASILO NIDO

La Commissione Comunale dell'Asilo Nido è così costituita:

- 1) Sindaco o suo delegato, Assessore o Consigliere;
- 2) N. 2 Consiglieri Comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza designati dai capigruppo:
- 3) N. 2 rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi;
- 4) Un Rappresentante dell'Asilo Nido.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica 3 anni.

I rappresentanti dei genitori vengono eletti ogni anno entro il 30 settembre.

Funge da Segretario un funzionario comunale nominato dal Segretario Comunale.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni decadono dall'incarico.

La Commissione si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale.

La Commissione delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti più uno.

ART. 11 – COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DELL'ASILO NIDO

La Commissione Comunale dell'Asilo Nido ha i seguenti compiti:

- a) vigila sull'andamento del servizio;
- b) vigila e controlla l'applicazione delle norme previste dal regolamento;
- c) può sentire i genitori e gli operatori dell'Asilo Nido per verificare l'andamento del servizio;
- d) mantiene i collegamenti con le altre strutture per l'infanzia, anche per coordinare il passaggio dei bambini alla Scuola Materna.
- e) esprime parere consultivo sulla formulazione della graduatoria in merito ai ricorsi presentati alla Giunta Comunale

ART. 12 – ATTIVITA' DIDATTICHE E LUDICHE

Il personale *educativo* del Nido ha il compito di programmare le attività educative, proporre acquisti di materiale didattico e attrezzature, proporre attività di formazione e iniziative di pubblicizzazione e promozione del servizio.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

I genitori si possono riunire in assemblea ogni volta che lo ritengono opportuno e necessario, in date ed orario concordati con il Personale del Nido.

L'Amministrazione si impegna, in tal caso, a fornire luoghi idonei per lo svolgimento delle riunioni.

ART. 14 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'attività pedagogico-didattica dell'Asilo Nido è organizzata tenendo conto delle fasce di età dei bambini.

Gli inserimenti dei nuovi iscritti sono graduali nei tempi e con le modalità concordate con la famiglia e nel rispetto dei ritmi di adattamento di ogni bambino.

Ogni inserimento è personalizzato e prevede la presenza di un genitore per almeno una settimana.

quale garanzia di continuità educativa per il bambino; inoltre offre un momento di scambio, di informazioni e conoscenze della vita a casa e all'Asilo Nido.

ART. 15 - IL PERSONALE

Il personale educativo deve possedere i requisiti indispensabili per assicurare l'attività didattico-pedagogica ed un'adeguata assistenza igienico-sanitaria al bambino.

Tutto il personale opera con il metodo del lavoro di gruppo- collegialità in collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi.

L'organico del personale è stabilito secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia.

L'orario del personale è stabilito dal contratto nazionale di lavoro, che prevede anche un monte ore mensile utilizzabile per l'aggiornamento, la gestione sociale e la formazione permanente.

ART. 16 – NORME IGIENICO-SANITARIE

La vigilanza igienico-sanitaria e le tabelle dietetiche sono di competenza dell'ASL 19.

Nel caso in cui il bambino soffra di disturbi o allergie, per cui necessiti di una dieta speciale, il genitore dovrà farne richiesta al Personale del Nido, allegando il certificato attestante la variazione di dieta concordata con il medico curante.

Non è consentito il consumo di alcun cibo portato dalla famiglia all'Asilo Nido (caramelle, merendine ecc.)

Al fine di tutelare la salute dei bambini nell'Asilo Nido e di limitare il pericolo di contagio o epidemie, valgono le seguenti norme:

- 1) gli incontri e le visite di persone estranee all'Asilo Nido saranno condotti in modo tale da garantire il mantenimento delle buone condizioni di igiene ambientale;
- 2) è vietato fumare in tutti i locali della struttura;
- 3) non è consentito usare i servizi igienici dei bambini;
- 4) occorre curare la propria biancheria e quella dei bambini;
- 5) tutti i bambini sono ammessi a frequentare l'Asilo Nido unicamente in assenza di sintomi di malattie che controindichino la permanenza del bambino all'Asilo Nido (grave raffreddore, esantemi, pediculosi, rialzo termico). In caso contrario il Personale Educativo del Nido provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia e a sospendere la frequenza del bambino.

La somministrazione di medicinali può avvenire soltanto dietro presentazione, al Personale Educativo del Nido del certificato medico attestante la posologia e le modalità di somministrazione.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme contenute nel vigente Statuto Comunale.